

Pubblicato il 05/03/2025

N. 01392 /2025 REG.PROV.CAU.
N. 01520/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1520 del 2025, proposto da Nicola Orofino, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Istruzione e Merito, Ministero per Gli Affari Europei Sud Politiche di Coesione E, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Eleonora Garofalo, Marco Rossi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione in parte qua e nella parte in cui occorrer possa

- del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 nella parte in cui non prevede espressamente la pubblicazione di un elenco dei candidati idonei non vincitori;
- del decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 nella parte in cui non prevede espressamente la pubblicazione di un elenco dei candidati idonei non vincitori;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione e comunque agli atti e anche previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;
- dei provvedimenti con i quali sono stati assegnati i posti senza rispettare il numero/percentuali di riserva previsti dal bando di concorso;
- della graduatoria di merito in parte de qua relativa alla classe di concorso e del relativo decreto pubblicato il 26.11.2024 A046 per la Regione Emilia Romagna

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la domanda introduttiva di cui all'odierno giudizio rientra nell'ambito

dei giudizi disciplinati dall'art. 12 bis del d.l. n. 68/22, venendo in rilievo procedimenti di finanziamento che si avvalgono di risorse provenienti da fondi PNRR, con applicazione delle regole previste per l'utilizzo di tali tipologie di provviste;

Ritenuto che:

- le doglianze della parte ricorrente appaiono prima facie non implausibili e pertanto necessitano di vaglio nel merito mantenendo la piena validità degli atti impugnati per evitare modifiche di docenze in corso di anno scolastico al fine di tutelare l'interesse superiore degli studenti;
- ai fini del decidere sia necessario previamente integrare il contraddittorio a mezzo di notifica per pubblici proclami, attesa la sussistenza di plurimi soggetti controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax");

Con riguardo a quanto sopra si precisa che:

- su specifica istanza di parte ricorrente, con l'invio di apposita richiesta di pubblicazione della notifica, corredata di copia informatica degli atti indicati, da effettuarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, l'Amministrazione dovrà pubblicare sul proprio sito web ufficiale, con adeguata evidenza e rinvio all'atto impugnato, il ricorso introduttivo del presente giudizio;
- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità in precedenza indicate, entro quindici giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente ed assicurando il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;
- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata in giudizio, a cura del ricorrente, entro il termine perentorio di dieci giorni dal rilascio della medesima attestazione;

- tutti i termini assegnati alla parte ricorrente sono perentori ed il mancato rispetto anche di uno solo di essi determina improcedibilità del ricorso;

Ritenuto, altresì, che l'Amministrazione resistente debba depositare in giudizio una dettagliata relazione in ordine alle doglianze avanzate dal ricorrente;

Ritenuto, infine, di dover accogliere la domanda cautelare ai soli limitati ed esclusivi fini della celere fissazione dell'udienza pubblica al 21 ottobre 2025, senza alcuna sospensione degli atti impugnati, riservando ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese anche della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone il mutamento del rito di cui in motivazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio e le misure istruttorie nei termini di cui in motivazione, con obbligo per l'Amministrazione di adempiere alla pubblicazione ed alle comunicazioni nei termini e nei modi pure in parte motiva indicati;
- accoglie la domanda cautelari ai soli fini di cui all'art. 55, comma 10, c.p.a. e fissa l'udienza pubblica del 21 ottobre 2025 per l'ulteriore trattazione della causa nel merito.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Ciro Daniele Piro, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO